

XI LEGISLATURA  
CONSIGLIO REGIONALE

Verbale n. **49**

Seduta antimeridiana del 30 gennaio 2014

Presidenza del Presidente **Iacop**

indi

del Vicepresidente **Cargnelutti**

indi

del Vicepresidente **Gabrovec**

indi

del Presidente **Iacop**

Verbalizza Adriano GIGANTE, segue Pierluigi PORAZZI.

Presidenza del Presidente Iacop

La seduta inizia alle ore 10.14.

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 49<sup>a</sup> seduta del Consiglio regionale, informa che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 47; qualora non fossero sollevate obiezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato approvato.

Comunica, inoltre, che hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, la Presidente della Regione, Serracchiani, ed il consigliere Tondo.

*(I congedi sono concessi)*

Il PRESIDENTE rivolge ora un breve indirizzo di saluto e di benvenuto agli alunni della scuola elementare e media del Comune di Nimis, che, accompagnati da alcuni insegnanti e dal Sindaco, oggi fanno visita al Consiglio regionale.

Si passa, quindi, all'esame del **punto n. 1 dell'ordine del giorno**, che prevede:

#### **Interrogazioni e svolgimento di interpellanze**

Il PRESIDENTE dà, irrispettamente, la parola al consigliere MARSILIO, che illustra la propria interrogazione a risposta orale n. 57, avente ad oggetto: "Proprietà demaniali e gli scenari di riconversione".

Dopo la risposta dell'assessore PERONI, l'interrogante MARSILIO si dichiara soddisfatto

Il consigliere SIBAU illustra l'interpellanza n. 35, avente ad oggetto: "Le detrazioni Irpef per familiari a carico".

Dopo la risposta dell'assessore PERONI, l'interpellante SIBAU ne prende atto.

Il consigliere ZIBERNA illustra l'interpellanza n. 44, avente ad oggetto: "Sulla ventilata incorporazione di CariFvg in CariVeneto".

Dopo la risposta dell'assessore PERONI, l'interpellante ZIBERNA si dichiara soddisfatto.

Il PRESIDENTE dà, irrispettamente, la parola al consigliere NOVELLI, che illustra la propria interrogazione a risposta orale n. 61, avente ad oggetto: "Nuovo piano quinquennale per lo sviluppo del turismo del Friuli Venezia Giulia".

Dopo la risposta dell'assessore BOLZONELLO, l'interrogante NOVELLI si dichiara parzialmente soddisfatto.

Il consigliere ZIBERNA illustra l'interpellanza n. 34, avente ad oggetto: "Debellare il rischio dei danni causati dai cinghiali, agevolandone la distribuzione della carne ai più bisognosi".

Dopo la risposta dell'assessore BOLZONELLO, l'interpellante ZIBERNA si dichiara parzialmente soddisfatto.

Il consigliere ZIBERNA illustra l'interpellanza n. 39, avente ad oggetto: "Sulla centrale termoelettrica di Monfalcone".

Dopo la risposta dell'assessore VITO, l'interpellante ZIBERNA si dichiara insoddisfatto.

Presidenza del Vicepresidente Cargnelutti

Il consigliere SIBAU illustra l'interpellanza n. 46, avente ad oggetto: "Elettrodotto Udine-Okroglo". Dopo la risposta dell'assessore VITO, l'interpellante SIBAU ne prende atto.

Il consigliere NOVELLI illustra l'interpellanza n. 41, avente ad oggetto: "Può essere rappresentativo e forte un dirigente di seconda fascia nell'Ufficio Scolastico Regionale?".

A questo punto il PRESIDENTE ricorda che, con la risposta dell'assessore Panariti, si intenderà evasa anche l'interrogazione a risposta orale n. 49, presentata dal consigliere Marini ed avente ad oggetto: "Soppressione dell'ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia".

Dopo la risposta dell'assessore PANARITI, l'interpellante NOVELLI si dichiara soddisfatto e l'interrogante MARINI si dichiara parzialmente soddisfatto.

Il consigliere ZIBERNA illustra l'interpellanza n. 30, avente ad oggetto: "Sulla opportunità di promuovere e sostenere azioni positive volte ad indirizzare gli studenti nella scelta universitaria con particolare attenzione alla ricerca".

Dopo la risposta dell'assessore PANARITI, l'interpellante ZIBERNA si dichiara soddisfatto.

Il consigliere ZIBERNA illustra l'interpellanza n. 42, avente ad oggetto: "Sul ri-dimensionamento della rete scolastica isontina".

Dopo la risposta dell'assessore PANARITI, l'interpellante ZIBERNA ne prende atto.

Si passa, quindi, all'esame del **punto n. 2 dell'ordine del giorno**, che prevede:

**Seguito della discussione sulla proposta di legge nazionale di modifica dello Statuto Speciale:**

"Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali e di elettorato passivo alle elezioni regionali" **(1)**

(Relatore di maggioranza: **PAVIOTTI**)

(Relatore di minoranza: **ZIBERNA**)

Il PRESIDENTE comunica che, approvato nella precedente seduta l'articolo 7 del provvedimento in esame, si passa alla discussione dell'articolo 8.

A questo punto il consigliere LAURI, ottenuta la parola sull'ordine dei lavori, chiede una breve sospensione dei lavori, per dar modo all'assessore Panontin, momentaneamente impegnato in una intervista televisiva, di riprendere il suo posto in Aula.

Il PRESIDENTE, constatato che non vi sono contrarietà, accoglie tale proposta e sospende la seduta.

La seduta viene così sospesa alle ore 11.50.

La seduta riprende alle ore 12.04.

Il PRESIDENTE, dichiarata riaperta la seduta, comunica che si passa all'esame dell'articolo 8, a cui è stato presentato il seguente emendamento:

*ZIBERNA, Relatore di minoranza  
Emendamento soppressivo (pagina 8.1)  
Sopprimere l'articolo.*

Il PRESIDENTE ricorda che tale emendamento è stato ritirato nel corso della precedente seduta.

Dopo gli interventi del Relatore di maggioranza PAVIOTTI

Presidenza del Vicepresidente Gabrovec

e dell'assessore PANONTIN (entrambi favorevoli all'articolo in esame), l'articolo 8, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

All'articolo 9 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*ZIBERNA, Relatore di minoranza  
Emendamento soppressivo (pagina 9.1)  
Sopprimere l'articolo.*

*ZIBERNA, Relatore di minoranza  
Emendamento modificativo (pagina 9.2)*

*1. Al comma 1, sostituire le parole <<a decorrere dalla data stabilita con legge regionale>> con le seguenti: <<successivamente all'entrata in vigore della legge regionale di recepimento, secondo la scadenza naturale dei loro organi elettivi>>.*

*2. Sostituire il comma 2 con il seguente:*

*<<2. La legge regionale di cui al comma 1 disciplina il trasferimento delle funzioni delle Province ai Comuni o alla Regione e la successione nei rapporti giuridici.>>.*

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento di pagina 9.1 è stato ritirato nel corso della precedente seduta.

Il Relatore di minoranza ZIBERNA illustra l'emendamento di pagina 9.2.

Poiché nessuno chiede di intervenire nel successivo dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, il Relatore di maggioranza PAVIOTTI e, per la Giunta, l'assessore PANONTIN (entrambi contrari).

L'emendamento di pagina 9.2 posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 9, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

A questo punto il PRESIDENTE ricorda che, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento interno, i progetti di legge di modificazione dello Statuto devono essere corredati da una relazione illustrativa approvata dal Consiglio, prima della votazione finale, con apposito Ordine del giorno. Comunica, pertanto, che sono stati presentati i seguenti Ordini del giorno:

ORDINE DEL GIORNO N. 1

MARTINES, PAVIOTTI

*"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,*

*considerato che nella seduta odierna si è svolto l'esame del Progetto di legge nazionale n. 1, ai sensi dell'articolo 63, secondo comma, dello Statuto, recante "Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali e di elettorato passivo alle elezioni regionali";*

*considerato che gli articoli del Progetto di legge nazionale n. 1 sono stati approvati a maggioranza dal Consiglio e pertanto, in caso di voto finale positivo, il testo dovrà essere trasmesso alle Camere per il seguito dell'esame parlamentare, secondo la procedura prevista dall'articolo 63 dello Statuto;*

*visto l'articolo 131, comma 4, del regolamento interno, secondo cui i progetti di modificazione dello Statuto speciale, approvati dal Consiglio, devono essere corredati di una relazione illustrativa del progetto stesso, approvata dal Consiglio, prima della votazione finale con apposito ordine del giorno;*

*approva la seguente*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

*al Progetto di legge costituzionale recante*

*"Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali e di elettorato passivo alle elezioni regionali".*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

*Con la presente proposta di iniziativa legislativa regionale per la modifica della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), il Consiglio della Regione Friuli Venezia Giulia intende realizzare un sistema istituzionale dei pubblici poteri locali più razionale, fondato su due soli livelli di governo politico, espressione della sovranità popolare, la regione e i comuni.*

*L'approvazione parlamentare di tale riforma permetterà di procedere ad un incisivo cambiamento dell'assetto istituzionale, in cui i livelli essenziali dei servizi resi alla comunità possano essere meglio garantiti da aggregazioni territoriali in grado di contemperare il principio di sussidiarietà con quelli dell'adeguatezza e della differenziazione, costituzionalmente sanciti, e di armonizzare le ragioni dell'autonomia locale con quelle della semplificazione e dell'efficienza.*

*Il presente progetto di legge costituzionale intende consentire alla Regione Friuli Venezia Giulia la soppressione del livello ordinamentale delle province e la definizione di un nuovo modello istituzionale regionale, attraverso apposite modifiche allo statuto di autonomia.*

*Lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce ad essa peculiari modalità di esercizio dell'autonomia. In particolare, con la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (art. 5, comma 1), la Regione Friuli Venezia Giulia ha ottenuto la potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (art. 4, primo comma, numero 1 bis) dello Statuto).*

L'ambito di tale riforma di rango costituzionale è stato definito dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

La potestà esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, riconosciuta in capo alla Regione, è vincolata all'osservanza di alcuni principi costituzionali e dalle limitazioni cui soggiace anche il legislatore statale. Tra queste ultime rileva, in particolare, la previsione dell'articolo 114 della Costituzione, che annovera tra i livelli di governo del territorio l'ente provincia, sebbene questa non sia più anche <<circoscrizione di decentramento statale e regionale>>, in seguito all'abrogazione dell'articolo 129 della Costituzione per effetto dell'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Tuttavia, l'obbligatorietà del livello intermedio della Provincia non è stato uniformemente rispettato nel territorio della Repubblica, essendo presenti alcuni casi di deroga, costituiti dalle norme contenute nello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che prevede esclusivamente il livello comunale e nello Statuto speciale della Regione Sicilia, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, il cui articolo 15 dispone la soppressione delle circoscrizioni provinciali e degli organi ed enti pubblici che ne derivano nell'ambito della regione, e sancisce altresì che l'ordinamento degli enti locali si basa nella regione stessa sui comuni e sui liberi consorzi.

Gli obiettivi strategici e politici del disegno di legge costituzionale si possono, pertanto, così sintetizzare:

- 1) razionalizzazione e semplificazione dei livelli di governo locale;
- 2) costruzione delle fondamenta per una importante riforma che tenga conto delle peculiarità economiche, culturali, sociali, linguistiche e geografiche della regione medesima.

Con l'occasione è parso opportuno modificare la norma statutaria che prevede l'età minima per l'elezione a consigliere regionale, abbassando la soglia dal compimento dei 25 anni a quello della maggiore età, anche per favorire il rinnovamento della rappresentanza politica.

Ciò è già ora previsto per l'elezione dei consiglieri delle province autonome di Trento e Bolzano (che formano il consiglio della Regione Trentino Alto Adige), mentre la soglia del compimento dei 21 anni è prevista per l'elezione al consiglio delle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta.

Operando tale innovazione a distanza dal prossimo turno elettorale, si ritiene, fra l'altro, di evitare ogni strumentalizzazione della modifica proposta.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, si propongono le seguenti modifiche allo Statuto speciale:

viene espunto dal testo dello Statuto speciale il riferimento alle province contenuto negli articoli 10, primo comma; 15, terzo comma; 51, primo comma; 54, primo comma; 62, primo comma, n. 2;

l'articolo 2 del progetto di legge sostituisce l'articolo 11 dello Statuto speciale con la previsione, al comma 1, della titolarità, in capo ai comuni, delle funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, riprendendo il secondo comma dell'articolo 118 Cost.

Il comma 2 del nuovo testo dell'articolo 11 demanda alla legge regionale la disciplina delle forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali in ottemperanza dei principi di sussidiarietà differenziazione e adeguatezza, sanciti dal primo comma dell'articolo 118 Cost. In questo modo si introduce nello Statuto il principio che le funzioni amministrative sono collocate di norma al livello del Comune e sono riallocate più in "alto" per tenere conto delle stesse esigenze previste dalla Costituzione (sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza).

Il successivo comma 3, parallelamente a quanto stabilito in relazione alle funzioni delegate o attribuite dallo Stato agli enti locali dall'art. 9, comma 3, del d. lgs. 9/1997 (norme di attuazione dello Statuto), assicura adeguati finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione.

L'articolo 3 del progetto di legge modifica l'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale: il nuovo secondo comma estende il requisito dell'età per l'eleggibilità al consiglio regionale agli elettori che abbiano compiuto la maggiore età.

Il nuovo terzo comma espunge dai casi di incompatibilità per l'ufficio di consigliere regionale quelli riferiti ai membri di un consiglio provinciale e ai sindaci dei comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti. Tale operazione è finalizzata a rendere coerente la norma con la disciplina di cui all'articolo 12 dello statuto - come modificato dalla legge costituzionale 2/2001- che demanda ad una legge regionale (l.r. 21/2004), approvata a maggioranza assoluta dei componenti, la disciplina dei casi di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali, in armonia con quanto avvenuto a livello costituzionale (art. 122 Cost., come sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 1/1999) relativamente alle Regioni a Statuto ordinario.

Viene sostituito l'articolo 59 dello statuto speciale (art. 7 del progetto di legge costituzionale) il quale, riprendendo l'impostazione dell'articolo 114 Cost., sancisce che nella Regione Friuli Venezia Giulia l'ordinamento degli enti locali si fonda sui Comuni, quali enti locali autonomi obbligatori della Regione, dotati di propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dallo statuto stesso.

È, inoltre, demandata alla legge regionale la possibilità di istituire e disciplinare le città metropolitane.

L'articolo 9 del progetto di legge costituzionale, recante le disposizioni transitorie, demanda alla legge regionale l'individuazione della decorrenza della soppressione (comma 1) e il trasferimento delle loro funzioni ai comuni o alla regione, nonché la disciplina della successione dei rapporti giuridici non esauriti (comma 2). La previsione che le province, per quanto oggetto della prevista soppressione, continuano a essere disciplinate dalla normativa previgente ha la funzione di confermare l'applicazione delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della modifica statutaria fino all'effettiva soppressione. Ciò in quanto dalla proposta legge costituzionale non emerge la semplice decostituzionalizzazione delle Province, ma la loro necessaria soppressione, da operare con la fonte legislativa regionale.

In Commissione è stato presentato un solo emendamento dal Movimento 5 Stelle che è stato approvato, introduttivo dell'articolo 4, al fine di ridurre da 15.000 a 5.000 il numero delle firme necessarie per la presentazione di leggi di iniziativa popolare, avvicinando in tal modo il rapporto fra il numero degli elettori e il numero delle firme necessarie a quello delle altre regioni.

La Commissione ha approvato la proposta di legge costituzionale con il voto favorevole dei gruppi:

La proposta di legge costituzionale è stata approvata nella seduta pomeridiana n. 48 del 29 gennaio 2014, a maggioranza, con il voto favorevole dei seguenti gruppi: \_\_\_\_\_

Il voto favorevole è stato motivato \_\_\_\_\_

Il voto contrario dei consiglieri appartenenti ai gruppi \_\_\_\_\_ è stato motivato \_\_\_\_\_

Si sono astenuti i gruppi \_\_\_\_\_, per le seguenti motivazioni \_\_\_\_\_

Si auspica che vengano considerate le aspettative della comunità regionale in ordine all'approvazione di una riforma, ormai ineludibile, che razionalizzi e semplifichi i livelli di governo locale e poiché questo obiettivo si deve necessariamente tradurre in una legge costituzionale che modifichi il vigente Statuto di autonomia della Regione, si confida in una sollecita e favorevole approvazione di questa iniziativa legislativa regionale."

ORDINE DEL GIORNO N. 2

MARTINES, PAVIOTTI

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

*in occasione dell'approvazione della Proposta di legge nazionale n. 1, ai sensi dell'articolo 63, secondo comma, dello Statuto, recante "Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali e di elettorato passivo alle elezioni regionali"*

*impegna*

*Il Presidente del Consiglio regionale a chiedere con sollecitudine un incontro tra i Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati e una delegazione da lui guidata e composta dai Presidenti dei gruppi consiliari per consegnare la Proposta di legge nazionale in argomento e per chiedere la sua rapida approvazione, compatibilmente con i calendari parlamentari."*

Il Relatore di maggioranza PAVIOTTI illustra tali Ordini del giorno.

Il PRESIDENTE, quindi, comunica che il consigliere Lauri ha aggiunto la propria firma a entrambi gli Ordini del giorno.

Il Relatore di minoranza ZIBERNA, ottenuta la parola, dopo aver comunicato di non ritenere l'ultima riga di pagina 3 dell'Ordine del giorno n. 1 conforme a quanto approvato dall'Aula nella seduta di ieri, chiedendo che vengano effettuate le opportune correzioni, e, motivandone le ragioni, si dichiara contrario all'Ordine del giorno n. 1 e favorevole all'Ordine del giorno n. 2.

Il PRESIDENTE assicura al Relatore di minoranza Zibera che in sede di coordinamento verranno effettuate le opportune correzioni al testo dell'Ordine del giorno n. 1.

L'Ordine del giorno n. 1, posto quindi in votazione, viene approvato (*votazione n. 1004: favorevoli 25, contrari 8*).

L'Ordine del giorno n. 2, posto in votazione, viene approvato (*votazione n. 1005: favorevoli 32*).

Intervengono quindi, per dichiarazione di voto, i consiglieri MARINI (il quale preannuncia il voto favorevole del Gruppo Misto), COLAUTTI (il quale preannuncia il voto favorevole del Gruppo del PDL), SHAURLI (il quale preannuncia il voto favorevole del PD), BIANCHI (la quale preannuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle), LAURI (il quale preannuncia il voto favorevole del Gruppo SEL), DIPIAZZA (il quale preannuncia il voto favorevole del Gruppo di Autonomia Responsabile), GREGORIS (il quale preannuncia il voto favorevole del Gruppo dei Cittadini).

A questo punto, il Vicepresidente GABROVEC, in qualità di Consigliere, comunica che, per i motivi esposti nel corso della discussione generale, non parteciperà al voto.

Interviene, quindi, l'assessore PANONTIN, il quale, tra l'altro, ringrazia i Consiglieri per il contributo fornito nel corso della discussione del provvedimento in esame.

La proposta di legge nazionale n. 1, "Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali e di elettorato passivo

alle elezioni regionali”, posta quindi in votazione, in termini regolamentari, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, viene approvata all’unanimità (*votazione n. 1006: favorevoli 37*).

Si passa, quindi, all’esame del **punto n. 3 dell’ordine del giorno**, che prevede:

**Discussione sulla mozione:**

**“Carrozzerie” (32)**

(d’iniziativa dei Consiglieri Ciriani, Colautti, Cargnelutti, Ziberna, Sibau, Revelant, Dipiazza)

Il PRESIDENTE comunica i tempi a disposizione dei singoli Gruppi per la discussione del provvedimento in esame.

Il consigliere CIRIANI, in qualità di primo firmatario, illustra la mozione n. 32.

Intervengono, nel successivo dibattito, i consiglieri GRATTON (il quale preannuncia il proprio voto favorevole), NOVELLI, SERGO (il quale, tra l’altro, comunica di portare una fascia nera al braccio in segno di lutto per gli avvenimenti verificatisi nel corso della seduta di ieri della Camera dei Deputati),

Presidenza del Presidente Iacop

e LIVA (il quale, tra l’altro, replica al precedente intervento del consigliere Sergio).

Il PRESIDENTE, quindi, dà la parola, per la Giunta, all’assessore BOLZONELLO, il quale si dichiara favorevole alla mozione in esame.

La mozione n. 32, posta quindi in votazione, viene approvata all’unanimità (*votazione n. 1007: favorevoli 34*).

Il PRESIDENTE, vista l’ora, dopo aver ricordato che al termine della seduta sono previste la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e una riunione della I Commissione, propone, se nessuno solleva obiezioni, di concludere a questo punto i lavori antimeridiani.

Poiché nessuno solleva obiezioni, così rimane stabilito.

Il PRESIDENTE, pertanto, comunica che il Consiglio regionale è convocato, in seduta pomeridiana, alle ore 14.30, e dichiara chiusa la seduta.

Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 47, del 29 gennaio 2014, lo stesso si intende approvato.

La seduta termina alle ore 13.15.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE